

CONTRATTO D'APPALTO
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA
DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA LATERALI
– RISOLUZIONE PUNTI SINGOLARI – LOTTO BARRIERE”

TRA

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, con sede legale in Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) e sede operativa ad Aosta, Via Chambéry, 51, P.IVA 00470330077, C.F. ed Iscrizione al registro delle imprese di Aosta al n. 00508120011 - REA n.43234, in persona del suo Presidente pro tempore, Sig. Edi AVOYER (di seguito denominata solo “SITRASB S.p.A.”)

E

_____, con sede in _____, P.IVA _____, nella persona del legale rappresentante _____, in prosieguo anche denominato più semplicemente “Operatore economico o Appaltatore”

PREMESSO

- che, in virtù di convenzioni stipulate rispettivamente in data 25 luglio 1958 n. rep. 3492 e 11 marzo 1964 n. rep. 6215, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade – ANAS - ha affidato in concessione alla SITRASB S.p.A. la costruzione e la gestione del traforo del Gran San Bernardo per la parte sita nel territorio italiano e del raccordo autostradale di accesso al medesimo Traforo;
- che la SITRASB S.p.A., nell'ambito delle obbligazioni assunte con le citate convenzioni deve porre in essere tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per mantenere l'infrastruttura in piena efficienza;
- che la SITRASB S.p.A., preso atto delle risultanze emerse dall'Ispezione di ANSFISA, a cui è seguito l'affidamento dell'incarico per la consulenza tecnica specialistica a supporto della analisi e valutazione del rischio, propedeutica alla programmazione degli interventi di adeguamento dei dispositivi di ritenuta e progettazione degli interventi prioritari, al fine di assolvere, tra gli altri, gli

- obblighi di cui all'art. 14 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, e della Direttiva MIT emanata con Prot. n. 3065 del 2004, ha ritenuto necessario procedere con la progettazione di un primo lotto di interventi puntuali, al fine di risolvere alcune criticità riscontrate in corrispondenza dello svincolo di Saint-Rhémy-en-Bosses (Area di Servizio);
- che pertanto SITRASB S.p.A., con determina a contrarre n° 045/2024 dell'11 marzo 2024, assunta a seguito delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di SITRASB S.p.A. del 29 novembre 2023 e del 29 gennaio 2024, ha dato mandato al RUP di avviare la procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
 - che all'appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: B0DF27A4F7;
 - che il corrispettivo a base d'asta, come risulta dal progetto esecutivo redatto dallo Studio BAGETTO INGEGNERIA, nella persona dell'Ing. Marco Bagetto, è stata validata dal RUP, ing. Yanez Dalle, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, è pari ad euro 567.477,05 €, (euro cinquecentosessantasettemilaquattrocentosettantasette/05) IVA esclusa;
 - che la Società, tramite il Piattaforma di acquisizione digitale (PAD) qualificata "Place-VdA", gestita da IN.VA. S.p.A., accessibile dal sito <https://place-vda.aflink.it>, in data _____ ha dato corso alla procedura di gara in oggetto;
 - che la detta procedura si è conclusa in data _____ con la definizione della graduatoria definitiva, sulla base del prezzo più basso, come da verbale redatto dal seggio di gara,;
 - che con Provvedimento del Presidente in data XX aprile 2024, SITRASB S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione del predetto appalto in capo all'Impresa, che ha formulato la migliore offerta sulla base del criterio del minor prezzo;
 - che di tanto sono state date rituali comunicazioni a tutti gli aventi diritto, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023;
 - che sono state positivamente espletate le verifiche in merito al perdurante possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo all'Operatore economico _____;
 - che le parti dichiarano la permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto d'appalto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO

- 1.1. Il rapporto è regolato, nell'ordine, dalle seguenti disposizioni:
 - contratto;
 - bando di gara;
 - disciplinare di gara e relativi allegati;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - elaborati grafici del progetto esecutivo verificato e validato ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016, ivi compreso il cronoprogramma;
 - piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del d.lgs. n.81/2008;
 - convenzioni di concessione indicate nelle premesse.
- 1.2. I predetti documenti ed elaborati, ancorché non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
- 1.3. La disciplina delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il presente contratto si intende comunque finalizzata ad assicurare la coincidenza delle obbligazioni medesime con quelle assunte dalla SITRASB S.p.A. nei confronti dell'Ente Concedente.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1. La SITRASB S.p.A. affida all'Operatore economico, che accetta, l'appalto per l'esecuzione, in conformità ai documenti di cui all'art. 1, dei lavori denominati "interventi di miglioramento dei sistemi di sicurezza dei dispositivi di ritenuta laterali – risoluzione punti singoli – lotto barriere". Le lavorazioni in oggetto sono dettagliatamente descritte negli elaborati del Progetto esecutivo.
- 2.2. I lavori appartengono alla categoria prevalente OS12-A (barriere stradali di sicurezza) II^ classifica e alla categoria scorporabile OG-3 (Strade,

autostrade, ponti, viadotti e relative opere accessori, dell'allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023.

2.3. I lavori devono essere ultimati entro 170 (centosettanta) giorni naturali consecutivi, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna.

2.4. Nello specifico gli interventi oggetto del presente appalto sono i lavori manutenzione straordinaria, ovvero la risoluzione di alcuni punti singoli individuati nei pressi dell'Area di Servizio di Saint-Rhémy-en-Bosses lungo il raccordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San Bernardo.

Nello specifico il progetto prevede i seguenti interventi manutentivi, necessari a risolvere le criticità riscontrate e garantire la piena funzionalità delle opere d'arte costituenti il Raccordo autostradale di accesso al Traforo:

- ✓ Punto singolo 4a - Installazione nuove barriere ed attenuatore;
- ✓ Punto singolo 4b – Sostituzione barriere ed installazione attenuatore;
- ✓ Punto singolo 4c – Installazione nuove barriere e sostituzione pali IP esistenti;
- ✓ Punto singolo 4d-e – Sostituzione barriere e pali IP, riprofilatura arginello e rifacimento cordolo viadotto ACI;
- ✓ Punto singolo 4f – Installazione barriere ed attenuatore;
- ✓ Punto singolo 4g - Sostituzione barriere e installazione nuovo supporto segnaletica verticale;
- ✓ Punto singolo 4h-5 – Sostituzione barriere e pali IP, installazione attenuatore, rifacimento cordolo viadotto Prédumaz Superiore;
- ✓ Punto singolo 43b - Sostituzione barriere, installazione attenuatore e modifica isola esistente.

2.5. Le aree ed i manufatti oggetto dei lavori sono collocati nei pressi dell'area di servizio del Raccordo autostradale di accesso al traforo del Gran San Bernardo, e ricadono entro i confini del comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO

- 3.1. L'importo dell'appalto ammonta a € _____ *in cifre* (_____ *in lettere*) come determinato in seguito all'offerta economica a ribasso percentuale unico formulata dall'Appaltatore, comprensivo dell'importo della manodopera, degli oneri per la sicurezza e per gli oneri di discarica, non soggetti a ribasso.
- 3.2. Il corrispettivo si intende determinato a corpo e a misura. I lavori eseguiti saranno contabilizzati con le relative voci di computo metrico per i lavori, a cui verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto, e con la voce a corpo per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
- 3.3. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, fatta salva la revisione prezzi nei termini e secondo le modalità di cui al punto 6.1. del disciplinare di gara, da intendersi qui espressamente richiamato.
- 3.4. Sempre che ne sussistano i presupposti di legge, eventuali variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano la necessità di realizzare categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
- a) desumendoli dall'elenco prezzi di progetto e, per quanto non contemplato, dagli elenchi prezzi presi a riferimento nella redazione del progetto esecutivo;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Operatore economico, e approvati dal Rup.

- 3.5. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP.
- 3.6. Se l'Operatore economico non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungerle l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'operatore economico affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
- 3.7. Esclusivamente per eventuali lavori in economia saranno applicati i prezzi indicati nell'Elenco di cui all'art. 3.4 del presente contratto.
- 3.8. Salvo quanto previsto al punto 3.6, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le varianti disposte dalla stazione appaltante entro il limite del quinto, in aumento o in diminuzione, dell'importo contrattuale di cui al punto 3.1.

ARTICOLO 4 - ESATTA CONOSCENZA DEI LAVORI DA ESEGUIRE

- 4.1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore conferma di aver esaminato con la massima cura ed attenzione gli elaborati progettuali attinenti i lavori ad esso affidati con il presente contratto, ivi incluse le convenzioni di cui alle premesse ed il capitolato tecnico-amministrativo, che si è reso conto esattamente delle opere da eseguire e della loro particolarità, che ha compiuto un sopralluogo nelle aree e sui manufatti dove si devono eseguire i lavori, che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'opera.
- 4.2. L'Appaltatore dichiara pertanto di aver giudicato con piena soddisfazione tutti gli elementi di cui all'art. 4.1, e di considerare pienamente remunerativi i prezzi, singolarmente e nel loro ammontare complessivo in relazione ai patti e alle condizioni del presente contratto ed al risultato che con esso il Committente intende perseguire.

- 4.3. In particolare, il ribasso percentuale unico offerto dall'Appaltatore in sede di gara è comprensivo di ogni e qualsiasi onere, di qualsivoglia specie, l'Appaltatore debba sostenere per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori oggetto del presente contratto, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli oneri inerenti al coordinamento ed alla conduzione tecnica dei lavori; le spese di sede dell'Appaltatore e l'apprestamento del cantiere; gli oneri relativi alla continua presenza sul cantiere di un rappresentante dell'Appaltatore abilitato a ricevere le disposizioni della Direzione dei lavori ed a dirigere di conseguenza la struttura operativa; le spese di cauzione ed assicurazione di cui al successivo art. 7; gli oneri finanziari e gli oneri di custodia dei mezzi e delle attrezzature per tutta la durata effettiva del presente contratto.

ARTICOLO 5 - TERMINE DI ESECUZIONE - PENALI

- 5.1. La durata dell'appalto è di 170 (centosettanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, ivi compresi e computati i giorni di inattività.
- 5.2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione fissato dall'art. 5.1, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, salvo il maggior danno.
- 5.3. La penale applicata non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Il superamento del detto limite comporterà la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.
- 5.4. In tal caso, il Committente potrà trattenere le opere già eseguite che siano utili per il completamento dell'intervento e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle stesse ai prezzi del contratto risolto, dedotte le penali maturate, tutti gli ulteriori danni eventualmente subiti dalla SITRASB S.p.A. e gli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
- 5.5. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto ai sensi del presente articolo, si applica il successivo art. 11.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

- 6.1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023, sarà corrisposta all'Appaltatore, su richiesta dello stesso, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, entro il quindicesimo giorno successivo all'effettivo inizio dei lavori, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta di importo pari alla detta anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo i certificati di pagamento via via emessi.
- 6.2. La contabilità dei lavori verrà tenuta in conformità all'art. 115 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14, dando separata evidenza delle lavorazioni affidate in subappalto a terzi.
- 6.3. Gli stati d'avanzamento saranno redatti e presentati dal Direttore dei Lavori secondo le risultanze dei documenti contabili secondo le indicazioni del Capitolato tecnico ed amministrativo.
- 6.4. Entro il 7° giorno successivo all'emissione dei detti stati di avanzamento sarà emesso il relativo certificato di pagamento, nei quali sarà recuperata l'anticipazione nella stessa percentuale di avanzamento dei lavori, sarà scorporata la quota-parte del corrispettivo eventualmente dovuto ai subappaltatori e sarà operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, secondo quanto disciplinato all'art. 125 comma 5 del Codice.
- 6.5. Il pagamento sarà eseguito entro il 60° giorno successivo all'adozione di ciascuno stato di avanzamento, in conformità a quanto disciplinato all'art. 125, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
- 6.6. Entro 30 gg. dalla certificazione dell'ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori emetterà il conto finale gli stessi lavori, dando separata evidenza delle lavorazioni affidate in subappalto a terzi.

- 6.7. Entro il 7° giorno successivo all'emissione del collaudo sarà emesso il certificato di pagamento della rata di saldo, previa detrazione della quota-parte di anticipazione ancora non recuperata e della quota-parte del corrispettivo eventualmente dovuto ai subappaltatori.
- 6.8. Entro 60 giorni dal certificato di pagamento di cui al punto precedente si procederà al pagamento della rata di saldo e di ogni somma trattenuta ai sensi del presente articolo nonché allo svincolo delle garanzie fideiussorie ancora in essere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1669 cod.civ., a condizione che siano verificate tutte le ulteriori condizioni di esigibilità del pagamento previste dalle leggi vigenti al momento del pagamento.
- 6.9. Al pagamento della rata di saldo e allo svincolo delle garanzie fideiussorie potrà procedersi solo previa costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Società per un importo pari alla medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, così come disposto dall'art. 117 comma 10 del Codice.
- 6.10. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore prende atto, senza riserve e/o eccezioni di sorta, che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esigibilità integrale di ogni suo credito verso il Committente è comunque subordinata alla acquisizione e verifica:
- del documento unico di regolarità contributiva, nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, da parte.
 - del pagamento di quanto dovuto ai lavoratori dipendenti da parte dell'Appaltatore.
- e ciò indipendentemente dall'importo delle eventuali inadempienze retributive e contributive.
- 6.11. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico sul conto corrente bancario [postale] n. _____, presso _____ IBAN _____, che, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara essere

dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ed intestato a _____, - sul quale sono abilitati e/o delegati ad operare i Sig.ri _____, C.F. _____.

- 6.12. Tutti i pagamenti riceveranno l'indicazione del CIG e saranno disposti secondo le modalità specificate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e che si obbliga ad osservare scrupolosamente, anche con riferimento ai pagamenti verso enti previdenziali, contributivi ed assicurativi nonché verso i propri subfornitori.
- 6.13. L'Appaltatore, ove abbia notizia dell'inadempimento da parte dei propri subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne deve dare immediata comunicazione alla Committente e al Servizio Affari di Prefettura della Regione Autonoma della Valle D'Aosta;
- 6.14. L'Appaltatore si obbliga ad inserire clausole corrispondenti a quelle di cui ai punti, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12 nei contratti che stipulerà con terzi per l'esecuzione del presente appalto;
- 6.15. Dati necessari alla fatturazione delle prestazioni:

Ragione Sociale	SITRASB S.p.A. SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO
Sede Legale	FRAZ. PRAZ-GENTOR 4 – 11010 SAINT-RHEMY-EN-BOSESSES (AO)
Sede Amministrativa	VIA CHAMBERY 51 – 11100 AOSTA
C.F.	00508120011
P.IVA	00470330077
Codice Univoco Fatt. Elettronica	SUBM70N
SITRASB S.p.A. rientra tra i soggetti a cui si applica il meccanismo dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. È onere dell'operatore economico verificarne l'applicazione in base all'ambito del proprio regime fiscale.	

ARTICOLO 7 - CAUZIONI - GARANZIE - ASSICURAZIONI

- 7.1. Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto regolare garanzia a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'adempimento del contratto e per ogni altra circostanza da tale norma prevista, per l'importo di € _____ (in cifre) (_____ in lettere), pari al 5% [ovvero, in caso di ribasso superiore al 10%, aumentata di tanti punti percentuali

quanti sono quelli eccedenti il 10%; ovvero, in caso di ribasso sia superiore al 20%, aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 , pari al _____] dell'importo netto di aggiudicazione, nella forma della polizza assicurativa [ovvero: fideiussione bancaria] rilasciata da _____, che, anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- 7.2. Tale polizza assicurativa [ovvero: fideiussione bancaria] è corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto interessato si impegna esplicitamente ad effettuare entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Committente il versamento dovuto alla SITRASB S.p.A. nel caso in cui questa intendesse disporre della cauzione, dietro semplice richiesta scritta del Committente, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, ivi comprese quelle relative all'eventuale mancato pagamento dei premi e di decadenza prevista dall'art. 1957 cod.civ., né di richiedere prove o documentazione dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fideiussione.
- 7.3. In caso di escussione totale o parziale della fideiussione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto, in caso contrario, il Committente tratterà l'importo corrispondente dal pagamento immediatamente successivo.
- 7.4. La garanzia fideiussoria dovrà essere efficace per tutta la durata effettiva dell'appalto, comprensiva di eventuali ritardi dell'Appaltatore, sospensioni e/o proroghe disposte e/o accordate dal Committente e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 7.5. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo termini e modalità di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- 7.6. Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto una polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. all'art. 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, contro i danni a copertura di tutti i rischi inerenti l'appalto (C.A.R.), emessa da _____, contrassegnata dal n. _____ a favore del Committente, con effetto dalla data di consegna dei lavori, per un

massimale, riferito a ciascun rischio assicurato, pari all'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, che tiene indenne la SITRASB da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ivi compresi i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- 7.7. Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed operai (RCT/RCO) emessa da _____, contrassegnata dal n. _____ per un massimale di Euro 1.500.000,00 a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati per danni a persone e cose, ivi compresi la Committenza, i suoi dipendenti e terzi in generale o comunque connessi allo svolgimento delle attività del presente servizio.
- 7.8. Tutte le polizze sono conformi ai modelli approvati con d.m. 12.03.2004 n. 123, fatta salva, per la cauzione definitiva, l'applicazione delle percentuali indicate dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 7.9. Ferma restando l'inopponibilità al Committente dell'eventuale mancato pagamento dei premi relativi alle polizze fideiussorie o assicurative di cui al presente articolo, tutte le polizze previste dal presente contratto dovranno prevedere l'obbligo del garante o dell'assicuratore di comunicare per iscritto al Committente ogni fatto, atto o circostanza che possa determinare la modifica ovvero l'estinzione della polizza, se ed in quanto consentite dalla legge e dal presente contratto, ivi compreso l'eventuale non pagamento dei premi da parte dell'Appaltatore. Le dette comunicazioni dovranno pervenire al Committente entro cinque giorni dal verificarsi della causa di modificazione o di estinzione.
- 7.10. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare la somma assicurata e/o il periodo di copertura qualora, a seguito di perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario, si addivenisse ad una determinazione del corrispettivo contrattuale superiore rispetto all'importo già assicurato e/o ad una proroga del tempo contrattuale.

**ARTICOLO 8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

- 8.1. In aggiunta alla più generale responsabilità che fa carico per legge all'Appaltatore, lo stesso è direttamente responsabile, nei confronti del Committente, per la perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori a regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le istruzioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori, assumendone in proprio l'intera responsabilità, senza poter invocare l'attività della Direzione Lavori e del Committente quali circostanze esimenti.
- 8.2. Gli oneri di guardiania e sorveglianza del cantiere previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 22 della legge 646/1982, sono posti a carico dell'Appaltatore fino alla data di presa in consegna dei lavori eseguiti da parte del Committente.
- 8.3. L'Appaltatore dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di aver ricevuto dalla Committente tutte le informazioni ed i necessari elementi di conoscenza in ordine sia ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione dei lavori sia alle misure di prevenzione e protezione adottate nell'attività del Committente.
- 8.4. Nell'esecuzione del presente contratto e nello svolgimento di qualsiasi attività ad esso connessa, l'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, smaltimento dei rifiuti, inquinamento ambientale ed acustico. Nel caso in cui l'appaltatore sia sanzionato con contravvenzioni da parte di qualsivoglia Autorità e/o Ente Previdenziale od Assistenziale per inadempienze di particolare gravità o nel caso in cui non si attenga al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, SITRASB S.p.A. potrà risolvere il contratto.
- 8.5. L'Appaltatore è tenuto a redigere ed a far pervenire in copia al Committente, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, un piano sostitutivo di sicurezza, integrato dei contenuti minimi

del piano operativo della sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che dovrà in originale essere conservato in cantiere, a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

- 8.6. La responsabilità per il rispetto dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, come pure di quello di cui al precedente comma, incombe esclusivamente sul datore di lavoro dell'Appaltatore e suoi eventuali delegati e sul Direttore tecnico di cantiere di cui al comma seguente.
- 8.7. I lavori dovranno essere condotti da un rappresentante dell'Appaltatore, che, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 del Capitolato Speciale, assumerà la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere. Il nominativo di tale rappresentante sarà comunicato al Committente, prima dell'inizio dei lavori, per ottenerne il gradimento. Il Direttore tecnico di Cantiere sarà responsabile della disciplina del cantiere, della corretta esecuzione delle opere e di ogni altra attività connessa alle prestazioni oggetto del presente contratto, con specifico richiamo alla responsabilità posta a suo carico dall'art. 119, del D.Lgs. n. 36/2023. Lo stesso dovrà adeguarsi prontamente ad ogni disposizione impartita dalla Direzione Lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la quale avrà piena facoltà di ottenere l'immediato allontanamento del Direttore stesso e di qualsiasi altro addetto ai lavori in caso di insubordinazione, malafede o manifesta incapacità, con obbligo dell'Appaltatore di sostituirlo con immediatezza.
- 8.8. In caso di gravi o ripetute inosservanze alle previsioni dei piani di sicurezza, il contratto si intenderà senz'altro risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., se l'appaltatore non si adeguerà, nel termine assegnatogli dal Committente, a quanto da questi prescrittogli per un pronto adeguamento alle previsioni del piano di sicurezza.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

- 9.1 Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Il concorrente ha indicato, all'atto dell'offerta, le CATEGORIE – GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONI che intende subappaltare individuate secondo la declaratoria di cui all'art. 2.1 del Capitolato speciale d'appalto, ovvero:

A1 – Barriere stradali di sicurezza;

A2 – Opere Edili.

- 9.3. Entro i limiti sopraindicati, il subappalto sarà autorizzato da SITRASB, previa apposita istanza dell'Appaltatore, subordinatamente alla verifica delle seguenti condizioni:
- a. il subappaltatore sia in possesso di idonea qualificazione nella categoria di lavori oggetto del subappalto e classifica corrispondente all'importo del subappalto;
 - b. l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere che chiede di poter subappaltare;
 - c. l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;
 - d. l'Appaltatore abbia trasmesso, unitamente all'istanza di autorizzazione al subappalto, copia del contratto di subappalto dal quale risulti il rispetto di tutte le previsioni di cui all'art. 119 del d.lgs n. 36/2013 e delle ulteriori disposizioni applicabili al subappalto, ai sensi di legge e di contratto.
- 9.5 Il ricorso al subappalto non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità nei confronti del Committente in ordine alla corretta esecuzione delle opere subappaltate.
- 9.6. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11, per il pagamento diretto di uno o più dei subappaltatori, ed a meno che nel contratto di subappalto trasmesso a SITRASB unitamente all'istanza di autorizzazione il subappaltatore non vi abbia espressamente rinunciato, la stessa SITRASB provvederà ad emettere nei confronti dei subappaltatori che vi abbiamo diritto appositi certificati di pagamento, corrispondenti alla quota parte delle lavorazioni oggetto di subappalto contabilizzate alla data di emissione del corrispondente SAL. Termini e contenuti dei detti

certificati di pagamento sono disciplinati dal precedente art. 6, salvo che per il recupero dell'anticipazione, che sarà operato unicamente sui certificati di pagamento emessi in favore dell'Appaltatore.

- 9.7 Per quanto non previsto nel presente contratto, si applica l'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.
- 9.8. Agli eventuali subappalti "a cascata" si applicano integralmente le disposizioni di cui al citato art. 119, d.lgs. n. 36/2023, ivi compresa la necessità della previa autorizzazione del committente secondo le modalità e subordinatamente ai presupposti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10 - CERTIFICATO DI COLLAUDO E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

- 10.1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 116, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 il certificato di collaudo è emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e acquisirà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine il Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto nei termini di legge.
- 10.2 Entro il 7° giorno successivo all'emissione del collaudo sarà emesso il certificato di pagamento della rata di saldo;
- 10.3. Entro 60 giorni si procederà al pagamento della rata di saldo e di ogni somma trattenuta ai sensi del presente articolo nonché allo svincolo delle garanzie fideiussorie ancora in essere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1669 cod.civ., a condizione che siano verificate tutte le ulteriori condizioni di esigibilità del pagamento previste dalle leggi vigenti al momento del pagamento.
- 10.4. Al pagamento della rata di saldo e allo svincolo delle garanzie fideiussorie potrà procedersi solo previa costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Società per un importo pari alla medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Collaudo ovvero del certificato di regolare

esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, così come disposto dall'art. 117 comma 10 del Codice.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

11.1 Fatte salve le ipotesi e le modalità di scioglimento del contratto previste dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dall'art. 8.7. di cui al presente contratto, il contratto si risolverà di pieno diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. qualora l'Appaltatore:

- cessi l'attività;
- ceda il contratto a terzi:
- sia dichiarato fallito o ammesso ad una delle procedure concorsuali minori;
- proceda a subappalti non autorizzati:
- non utilizzi il bonifico bancario o postale o gli altri mezzi di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;
- sia inadempiente rispetto alle singole prestazioni offerte in sede di gara e qui recepite negozialmente. Al fine di individuare tali prestazioni, si rinvia all'offerta tecnica ed a quella economica da considerarsi parte integrante del presente contratto ai fini della dettagliata indicazione delle obbligazioni previste ai fini dell'operatività della clausola risolutiva espressa;
- subappalti i lavori in assenza della preventiva autorizzazione del Committente ed in assenza delle condizioni normative prescritte;
- violi uno degli obblighi derivanti dal *Codice Etico di comportamento* e dal *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione*, adottati dalla Committente e consultabili sul sito aziendale www.letunnel.com, nella sezione *Società trasparente* sottosezioni: *Disposizioni generali > Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione > Piano anticorruzione 2023/2025*, che l'appaltatore si è già impegnato, in sede di gara, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, in caso

di aggiudicazione. Il contratto si risolverà anche nel caso in cui l'Appaltatore non adempia all'obbligo di far inserire il medesimo impegno nei contratti che eventualmente stipulerà con terzi per l'esecuzione del presente appalto (quali le imprese ausiliarie di cui dovesse avvalersi e i subappaltatori), nonché nel caso in cui i dipendenti ed i collaboratori di quest'ultimo violino i precitati obblighi.

- 11.2. La risoluzione opererà a far tempo dalla ricezione da parte dell'appaltatore di apposita raccomandata con la quale SITRASB S.p.A. dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
- 11.3. In ogni caso di scioglimento del contratto rimane salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
- 11.4. SITRASB S.p.A. potrà recedere dal presente contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
- 11.5 L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali SITRASB S.p.A. prenderà in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettuerà il collaudo definitivo, verificando la regolarità dei servizi e delle forniture.
- 11.6 I materiali, il cui valore sarà riconosciuto dalla stazione appaltante a norma dell'art. 123, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, saranno soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso sopra citata.
- 11.7 SITRASB S.p.A. potrà trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso

essa corrisponderà all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

- 11.8 L'appaltatore sarà tenuto rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e dovrà mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.
- 11.9 La contabilizzazione, il pagamento e la verifica della regolare esecuzione di quanto eseguito è regolata dagli artt. 6 e 10 del presente contratto e, per le parti non derogate, dalle corrispondenti norme del Capitolato speciale.

ARTICOLO 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 12.1 Qualunque controversia insorgesse sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle altre norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, e che non si sia potuta definire con accordo diretto e con accettazione da parte dell'Operatore economico delle determinazioni definitive adottate da SITRASB S.p.A. né con il meccanismo previsto dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023, sarà demandata al Giudice ordinario.
- 12.2 Competente in via esclusiva è il Foro di Aosta.

ARTICOLO 13 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 13.1 Ai sensi dell'art. 13, del Regolamento (UE) 679/2016, SITRASB S.P.A. S.p.A. informa che i dati personali acquisiti in ragione del presente contratto e/o della sua esecuzione saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per le finalità connesse al rapporto disciplinato dal contratto stesso e per i relativi adempimenti di legge. In relazione alle suddette finalità, l'acquisizione dei dati è il presupposto indispensabile per lo svolgimento del rapporto contrattuale. I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati di svolgere specifici servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità per adempiere ad obblighi legislativi, regolamentari

e contrattuali nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica per la corretta esecuzione del presente rapporto. I dati saranno trattati per un periodo di 10 anni. Si precisa che SITRASB S.P.A. S.p.A. pone in atto le necessarie misure di carattere organizzativo, fisico e logico, atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

- 13.2. L'interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti ai sensi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi a SITRASB S.P.A. S.p.A. - Via Chambéry n. 51 - 11100 AOSTA, e-mail sitrasb@sitrasb.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy è raggiungibile all'indirizzo dpo@sitrasb.it. Inoltre, qualora lo ritenesse opportuno in relazione al trattamento dei Suoi dati effettuato da SITRASB S.P.A. S.p.A., ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI AI SENSI D.LGS. N. 231/2001 E s.m.i.

- 14.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del d.lgs. 231/01 e s.m.i. e a tal fine s'impegna ad astenersi da comportamenti e condotte idonei a configurare ipotesi di reati e ad attuare, ove necessario, procedure atte a prevenire le violazioni di cui al decreto medesimo.
- 14.2 Inoltre, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che SITRASB S.p.A., in ottemperanza al d.lgs. 231/01, si è dotata di un codice etico e che lo stesso è consultabile sul sito aziendale www.letunnel.com.
- 14.3 L'Appaltatore s'impegna inoltre ad informare immediatamente SITRASB S.P.A. qualora riceva, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente della stessa SITRASB S.P.A. richieste che potrebbero costituire fattispecie di reato ai sensi del richiamato decreto e delle leggi vigenti nel territorio dello Stato.
- 14.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che le violazioni da parte del progettista di tali impegni verranno considerate come inadempienze contrattuali gravi e determineranno la risoluzione del rapporto contrattuale a seguito di semplice comunicazione della SITRASB S.P.A. a mezzo PEC.,

fatto salvo, in ogni caso ed anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale il risarcimento dei danni arrecati a SITRASB S.P.A. dalla violazione degli obblighi assunti dall' Appaltatore ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE

- 15.1 Sono a carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa l'IVA come per legge, nonché le spese di copia e di bollo dei documenti, stampati, disegni, elaborati in genere occorrenti all'affidamento e all'esecuzione dell'appalto.
- 15.2 Il presente atto, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d.lgs. n. 36, è assoggettato all'imposta di bollo di € 120,00, importo definito dall'allegato I.4 al Codice, oltre all'imposta di registrazione in misura fissa ed in termine fisso.
- La registrazione è effettuata a cura di SITRASB S.p.A., mentre le spese di registrazione saranno addebitate all'Appaltatore.

Sottoscritto digitalmente.

Per SITRASB S.P.A.

Per l'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare espressamente tutti gli articoli del Capitolato tecnico-amministrativo e del Contratto d'Appalto.

Sottoscritto digitalmente

L'APPALTATORE